



ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta Lupini Srl - Istanza modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Lupini Srl (P.Iva 03143380545), con sede legale in Collazzone (PG), loc. Acquasanta, Str. provinciale n. 100/A, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Todi e pervenuta Regione Umbria mediante piattaforma digitale AUA (SUAPE 3.0) al prot. n. 27074 del 13/02/2020, ha richiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 17/01/2017, aggiornata in data 31/03/2017, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013 per l'insediamento sito in Comune di Todi, voc. Palazzo (Foglio n. 7 part.IIIa 462);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 17/01/2017, rilasciata dal SUAPE del Comune di Todi alla ditta Lupini Srl, e l'allegata Determinazione Dirigenziale n. 13320 del 22/12/2016 della Regione Umbria;

VISTO l'aggiornamento prot. n. 13453 del 27/04/2017 dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 17/01/2017, rilasciato dal SUAPE del Comune di Todi alla ditta Lupini Srl, e l'allegata Determinazione Dirigenziale n. 3174 del 31/03/2017 della Regione Umbria;

CONSIDERATO inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso di guardia adiacente al fosso di Pantalla, confluyente nel laghetto, quindi nel fosso di Pantalla), delle acque reflue industriali provenienti dal dilavamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti, con superficie impermeabilizzata di 100 mq, ubicata nell'insediamento richiamato in premessa, previo trattamento con una vasca di decantazione della capacità di 2 mc;
- dell'autorizzazione al riutilizzo, ai sensi dell'art. 6 del DM 12 giugno 2003 n. 185, delle acque reflue prelevate mediante pompa dalla vasca di decantazione, per la bagnatura dei cumuli nei periodi di siccità e per l'umidificazione delle vie di transito, al fine di limitare l'aerodispersione delle polveri;

RITENUTO necessario prescrivere che la vasca di decantazione delle acque reflue deve avere una capacità complessiva di almeno 4 mc, di installare una seconda vasca di accumulo dalla quale potranno essere prelevate le acque mediante pompa e che il pozzetto di controllo e campionamento deve essere ubicato a valle della seconda vasca;



VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l’art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta Lupini Srl è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Lupini Srl (P.Iva 03143380545), con sede legale in Collazzone (PG), loc. Acquasanta, Str. provinciale n. 100/A,

- dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso di guardia adiacente al fosso di Pantalla, confluyente nel laghetto, quindi nel fosso di Pantalla), delle acque reflue industriali provenienti dal dilavamento dell’area di stoccaggio dei rifiuti, con superficie impermeabilizzata di 100 mq, ubicata nell’insediamento richiamato in premessa, previo trattamento con una vasca di decantazione;
- dell’autorizzazione al riutilizzo, ai sensi dell’art. 6 del DM 12 giugno 2003 n. 185, delle acque reflue prelevate mediante pompa dalla vasca di decantazione finale, per la bagnatura dei cumuli nei periodi di siccità e per l’umidificazione delle vie di transito, al fine di limitare l’aerodispersione delle polveri;

secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:



1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) La vasca di decantazione delle acque reflue deve avere una capacità complessiva di almeno 4 mc;
- b) Installare una seconda vasca di accumulo dalla quale potranno essere prelevate le acque mediante pompa;
- c) Il pozzetto di controllo e campionamento dovrà essere ubicato a valle della seconda vasca;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Le vasche di decantazione e raccolta dovranno essere soggette ad adeguata e periodica manutenzione mediante asportazione dei fanghi sul fondo al fine di assicurare la piena efficienza di sedimentazione;
- b) Mantenere accessibile ed ispezionabile l'impianto di trattamento delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle dell'impianto stesso;
- c) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- d) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);
- e) Per il riutilizzo delle acque reflue decantate, ai fini della bagnatura dei cumuli e dell'umidificazione delle zone di transito nei periodi di siccità, le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella allegata al DM 12 giugno 2003 n. 185, fermo restando il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'Allegato V alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- g) Controllare, con cadenza annuale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalle Tabelle



suddette di cui ai precedenti punti d) ed e), selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento, compreso il Saggio di Tossicità Acuta;

- h) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui al precedente punto g), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità. I certificati di analisi dovranno essere conservati per l'intera durata dell'autorizzazione e tenuti a disposizione degli Enti di controllo;
- i) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, entro 180 giorni dal rilevamento deve essere richiesta modifica della presente autorizzazione allo scarico;
- j) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e deve essere sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria – Area Dipartimentale Umbria Nord - Distretto di Perugia, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
- k) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- l) I fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite, la data di attivazione dell'impianto e le coordinate geografiche del punto di scarico nel corpo idrico superficiale.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)